

**LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11**  
**(GU 28 febbraio 2015, n. 49)**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,**  
**recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga  
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

(Omissis)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2014, N. 192

(Omissis)

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: «30 aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2015»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis . All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: “entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 7 ottobre 2016”.

2-ter . La proroga del termine di cui al comma 2-bis del presente articolo si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento»;

(Omissis)